

VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI: un po' di chiarezza

A cura di Paolo Baronti

Di fronte allo smantellamento del welfare ed ai continui tagli ai servizi pubblici, i milioni di euro destinati ogni anno dalle regioni per sostenere i vitalizi dei consiglieri regionali sono uno schiaffo per tutti i cittadini.

Un privilegio istituzionalizzato, su cui da tempo si grida allo scandalo se si pensa che soltanto nel 2012 si stima siano stati erogati oltre 3.100 vitalizi, per una spesa totale annua di circa 168 milioni di euro, che in alcune regioni è possibile anticiparne l'erogazione a soli 50 anni di età e che nel Lazio addirittura i vitalizi sono pienamente cumulabili con quelli percepiti in qualità di parlamentare nazionale ed europeo.

Un privilegio ingiusto da sempre, intollerabile in tempi di spending review e per giunta privo di fondamento costituzionale.

Forse non tutti sanno che il vitalizio per i consiglieri regionali non solo non era previsto dalla normativa statale istitutiva delle Regioni, anzi veniva espressamente vietato dalla legge n.53 del 1962 all'art. 18, che stabiliva appunto che "Ai membri dei Consigli regionali non possono essere attribuiti con legge della Regione prerogative e titoli che per legge o per tradizione siano propri dei membri del Parlamento o del Governo".

I vitalizi furono istituiti, quasi contestualmente agli Statuti regionali (1971) ed erano legittimi, in quanto erogati come quota ricavata all'interno dell'indennità di consigliere regionale, da percepire in maniera differita, nei limiti di disponibilità del relativo fondo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Tutte le Regioni, all'atto dell'istituzione del fondo, avevano constatato la sua inadeguatezza nell'onorare i corposi vitalizi previsti e così, fin dalla seconda legislatura, furono fatte passare, con l'accordo di tutti i partiti a livello nazionale, una serie di norme in base alle quali "l'eventuale disavanzo del fondo poteva essere integrato con una contribuzione *una tantum*", a carico del Bilancio del Consiglio regionale". L'approvazione di tali leggi non trovava legittimazione né in una legge dello Stato, né in una previsione di rango costituzionale, né nello Statuto. **La contribuzione *una tantum*, diventava dunque, una voce di bilancio permanente e sempre più imponente, così da raggiungere nel 2012, mediamente 78% della spesa per tale voce dei Consigli regionali- per un totale di circa 100 milioni di Euro.**

Il Decreto legge Tremonti, n. 138/11

Al fine di ridurre una spesa pubblica impropria e considerato l'acuirsi della crisi economica e finanziaria che impoveriva (e continua a farlo) le famiglie e le imprese, la politica non poteva assolutamente rimanere indifferente rispetto ai costi eccessivi che ruotavano intorno ad essa. Nel 2011 con l'art. 14 del D.L. n. 138 - Decreto Tremonti - si prevedeva, per ridurre la spesa pubblica impropria, " il passaggio, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva, **al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali**, cioè un sistema rapportato ai contributi effettivamente versati, senza più pesare sui sempre più ridotti Bilanci regionali.

Le leggi regionali attuative del D.L. Tremonti

Nella seconda metà del 2012, caduto il Governo Berlusconi ed insediato il governo Monti le Regioni a statuto ordinario, invece che adempiere a tale prescrizione normativa, decisero, sì di

provvedere a modificare la normativa sui vitalizi, ma, invece che adeguarsi a tali nuove cogenti ed espresse prescrizioni, abolirono invece i vitalizi per i “prossimi” consiglieri regionali, mantenendo, però, intatti gli importi già previsti per gli attuali consiglieri, cioè per sé stessi, per tutto il tempo futuro, senza, cioè, applicare in nessun modo, il metodo contributivo, come prescritto dalla legge. Un comportamento adottato in maniera identica da tutte le Regioni a statuto ordinario.

Il Decreto legge Monti n. 174/ 12

Il Governo Monti ritornò sulla materia con il Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, ...”, il quale prevedeva, all’art. 2. intitolato **“Riduzione dei costi della politica nelle regioni”**, al comma 1° quanto segue: ***“Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie:..... m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”***.

L'emendamento approvato nella legge 213/12 di conversione del Decreto legge Monti

In sede di conversione del D.L. 174 sopra indicato venne approvato “in coda” alla citata lettera m) del comma 1) dell’art. 2, un emendamento di iniziativa parlamentare che recitava: ***“le disposizioni già previste dal Decreto, “non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato”*** .

Le Regioni, dunque, hanno proceduto all’approvazione di leggi di abolizione degli assegni di fine mandato, garantendo che l’istituto del vitalizio restasse inalterato.

La regione Lombardia ha approvato una legge che ha ridotto i vitalizi del 10% per gli ex consiglieri regionali che hanno risposto proponendo ricorso al TAR, ricorso al giudice ordinario e alla Corte dei conti.

Altre regioni hanno presentato delle proposte di legge di riduzione dell’istituto ma nessuna che li abolisce totalmente.